



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON  
DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI  
DEL FUOCO

LORO SEDI

**OGGETTO: Incontro sindacale. Anticipazione orario.**

A parziale modifica di quanto comunicato nella nota prot. n. 20508 del 19.09.2024, per un sopraggiunto impegno urgente rappresentato da parte sindacale, si informa che l'incontro previsto per il giorno **25 settembre 2024**, si svolgerà alle **ore 9:30**, anziché alle ore 17:00, come precedentemente indicato.

In riferimento al primo tema oggetto della riunione, si trasmette la bozza di accordo integrativo concernente i criteri per i trasferimenti temporanei del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco appartenente al ruolo dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL CAPO UFFICIO  
R. Castrucci



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

**ACCORDO INTEGRATIVO CONCERNENTE I CRITERI PER I TRASFERIMENTI TEMPORANEI DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO APPARTENENTE AL RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151, DELL'ARTICOLO 33, COMMA 5, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N.104 E DELL'ARTICOLO 78, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.**

## LE PARTI

VISTA la sentenza pronunciata, in sede di opposizione ex art. 28 l. n. 300/70, dal Giudice del lavoro del Tribunale di Roma l'11 giugno 2024, su ricorso di quest'Amministrazione, nella quale con riferimento all'Accordo integrativo del 19 aprile 2016 concernente i criteri per i trasferimenti temporanei, nel rilevare che non vi è nullità delle clausole nello stesso contenute, viene evidenziato che le norme che prevedono il diritto al trasferimento del lavoratore che si trova nelle situazioni indicate dalle leggi speciali, non sanciscono un diritto assoluto al trasferimento, bensì con le espressioni "*ove possibile*", "*criteri di priorità*" e "*vacanza e disponibilità dei posti*", demandano all'Amministrazione la possibilità di effettuare la propria valutazione, esplicitandola anche *ex ante* nell'Accordo, per soddisfare non soltanto gli interessi dei lavoratori, ma anche quelli della P.A.;

VISTA la nota dell'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'Interno in data 25 giugno 2024, con la quale è stato comunicato che sul citato Accordo del 19 aprile 2019 non risulta apposto alcun visto di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. e del D.Lgs. n. 123/2011;

VISTO l'articolo 241, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, secondo il quale alla ripartizione delle dotazioni organiche nelle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si provvede con decreto del Ministro dell'interno;

RILEVATO che con la ripartizione delle dotazioni organiche l'Amministrazione assicura la funzionalità delle attività di soccorso tecnico urgente presso ciascuna sede di servizio e che pertanto l'assegnazione a vario titolo del personale può essere disposta, esclusivamente, nei limiti ivi previsti;

PRESO ATTO che un'elevata percentuale di personale neoassunto con la qualifica di vigile del fuoco proviene da aree geografiche del sud del Paese, con la conseguenza che le istanze per ottenere i trasferimenti ai sensi delle c.d. leggi speciali riguardano prevalentemente alcune sedi di servizio, quali Napoli, Palermo e Trapani e che l'entità numerica delle predette istanze copre gran parte, se non integralmente, i posti vacanti;



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

RILEVATO che la situazione sopra rappresentata è aggravata dal susseguirsi, in un ristretto arco temporale, delle procedure assunzionali del personale con la qualifica di vigile del fuoco, che di fatto vanifica la possibilità di coprire i posti vacanti nelle sedi sopra indicate attraverso le ordinarie procedure di mobilità, penalizzando il personale con maggiore anzianità di servizio che aspira al trasferimento in una sede vicina alla propria residenza;

RAVVISATA l'esigenza di predisporre un nuovo accordo integrativo per contemperare le aspettative del personale in possesso dei requisiti richiesti per usufruire dei benefici di cui alle leggi speciali (art. 42 bis del Decreto Legislativo n. 151/2001; art. 33, comma 5, della legge 104/1992; art. 78, comma 6, del Decreto Legislativo n. 267/2001) con quelle del personale con maggiore anzianità di servizio che aspira al trasferimento in una sede vicina alla propria residenza;

### CONVENGONO

1. Le istanze di trasferimento temporaneo ai sensi dell'articolo 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n.104 e dell'articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono valutate dall'Amministrazione tenuto conto della dotazione organica teorica di ciascuna struttura centrale e territoriale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. Nel caso in cui il numero delle istanze da accogliere sia pari o superiore ai posti vacanti, l'Amministrazione renderà disponibile a tal fine solo una quota parte di tali posti, per una percentuale pari all' 85%.
2. I restanti posti sono riservati alle procedure di mobilità ordinaria ed assegnati nel rispetto dei criteri di cui all'accordo integrativo del 31 luglio del 2013, così come integrato, per il personale del ruolo dei vigili del fuoco, dall'Accordo integrativo nazionale del 19 dicembre 2023, fatti salvi i casi in cui i posti disponibili per i beneficiari delle leggi speciali non siano sufficienti a soddisfare eventuali istanze di trasferimento ai sensi della l. 104/1992 presentate dal personale interessato per assistere il proprio coniuge o figli.
3. L'Amministrazione ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo, previa puntuale informazione alle Organizzazioni sindacali firmatarie, in caso di sistematica soccombenza dell'Amministrazione negli eventuali giudizi proposti dai possibili controinteressati.
4. Dalla data della sottoscrizione del presente Accordo sono abrogati tutti gli accordi riguardanti la medesima materia.

Il presente Accordo sarà sottoposto al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 123/2011 e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'economia e finanze – Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'art. 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022 n. 121.